



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Porto del Valle - Piano Regolatore Portuale 2003

Studio di Impatto Ambientale

ALLEGATO PG01

D.M. MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27 MARZO 2003
**“Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore
nelle isole del Giglio e Giannutri”**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 marzo 2003

Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nelle isole di Giglio e Giannutri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'Isola del Giglio (Grosseto) in data 30 gennaio 2003, n. 7, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si richiedeva alla prefettura di Grosseto l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.
D i v i e t o

Dal 12 aprile 2003 al 31 agosto 2003, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Dal 28 luglio 2003 al 22 agosto 2003 e', altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola del Giglio.

Art. 2.
D i v i e t o

Dal 12 aprile 2003 al 31 agosto 2003 e' vietato l'afflusso e la circolazione,

sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 3.
D e r o g h e

Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

- a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'Isola del Giglio;
- b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;
- c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quattro giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;
- d) veicoli con targa estera;
- e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolare vigente sulle strade dell'isola;
- f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
- g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio.

Art. 4.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'Isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.

Art. 5.
S a n z i o n i

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 6.
V i g i l a n z a

Il prefetto di Grosseto è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 marzo 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 232